

COMUNE di LONATO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa.
- Art. 2 - Attivazione del servizio.
- Art. 3 - Gettito e costo del servizio.
- Art. 4 - Locali soggetti alla tassa.
- Art. 5 - Locali esclusi dalla tassa.
- Art. 6 - Parti comuni dell'edificio. Locali in multiproprietà.
- Art. 7 - Aree soggette alla tassa.
- Art. 8 - Locali ed aree non utilizzate.
- Art. 9 - Computo delle superfici.
- Art. 10 - Riduzione di superfici e tariffe.
- Art. 11 - Commisurazioni e tariffe.
- Art. 12 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. Variazione delle condizioni di tassabilità.
- Art. 14 - Agevolazioni.
- Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree.
- Art. 16 - Quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie.
- Art. 17 - Deliberazione di tariffa.
- Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento.
- Art. 19 - Denunce.
- Art. 20 - Accertamento.
- Art. 21 - Riscossione.
- Art. 22 - Rimborsi.
- Art. 23 - Poteri del Comune.
- Art. 24 - Funzionario responsabile.
- Art. 25 - Sanzioni.
- Art. 26 - Contenzioso.
- Art. 27 - Disposizioni transitorie.
- Art. 28 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

Art. 1 - Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. La gestione del servizio di cui al primo comma può essere effettuata mediante appalto ad aziende pubbliche o private.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento e del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.¹

Art. 2 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità, alla tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati a distanza superiore ai 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Tale distanza è calcolata a partire dal punto di intersezione della proprietà privata o della strada vicinale con la strada comunale.
4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3 - Gettito della tassa e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa, al netto delle addizionali previste dalla normativa vigente, non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.93, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate, o da successive modificazioni delle suddette normative.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata computando tutti i costi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nonché i costi amministrativi di gestione del servizio e della presente tassa.

¹ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 2/ dicembre 2000, esecutiva da 1° gennaio 2001.

Art. 4 - Locali soggetti alla tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
2. Si considerano tassabili tutti i vani in ogni modo denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano - di regola - i rifiuti speciali, non assimilati, tossici o nocivi.
3. Sono di norma in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), escluse le scale;
 - i vani delle dipendenze della abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, uffici pubblici e privati, nonché all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni ed i bagni pubblici, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili, per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico - economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti o associazioni di patronato, delle USSL - escluse le superfici che per loro caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2, comma 4, art. 2 DPR 19.9.1982, N. 915 - delle caserme e stazioni, ecc.;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.
 - I portici, logge, e altre superfici coperte, per la parte chiusa e chiudibile su almeno tre lati.
 - I locali, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del comma 5° bis del D.Lgs.507/1993 introdotto con il secondo comma dell'art. 20 del D.L. 619/ 1994 sono esclusi dalla tassa fino al 1° gennaio 1996.

Art. 5 - Locali esclusi dalla tassa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

1. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
2. I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, le cabine elettriche.
3. Non sono altresì soggetti alla tassa:
 - a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, non ammobiliate, chiuse ed inutilizzate, non servite da utenze quali energia elettrica, gas, telefono ecc. Eventuali situazioni in cui per ragioni oggettive non possono essere eliminate le utenze sopra citate dovranno essere dichiarate con atto notorio dall'utente e saranno valutate dal competente ufficio.
 - b) I locali destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e che

non siano predisposti all'uso.

4. Le circostanze di cui ai precedenti punti A) e B) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti; la revoca, la rinuncia, la sospensione o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali assimilabili speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Non sono pertanto soggette alla tassa delle attività produttive:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni e che stipulano apposita convenzione con il comune di Lonato o che producano copia del contratto di smaltimento con ditte autorizzate. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che per qualità non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c) le superfici degli insediamenti artigianali, limitatamente alle porzioni di essi dove si svolgono lavorazioni per natura simili a quelle industriali, dove è rilevabile la presenza di impianti e macchinari, saldamenti ancorati al suolo e quindi amovibili, che caratterizzino tali lavorazioni ;
7. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo.
8. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a:
 - a) sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b) Sono invece soggetti alla tassa: locali di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, e comunque tutti i locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.
9. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del d.p.r. n. 915 del 1982 e successive modificazioni. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa, devono presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:
 - a) copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 comma 5 del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
 - c) il nome della Ditta autorizzata dalla Regione Lombardia a smaltire i rifiuti;
 - d) copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o

nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 comma 3 del decreto legge n. 397/1988 convertito con legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. La predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 20 settembre di ciascun anno o comunque, previa autocertificazione di esonero da presentarsi entro il 20 settembre.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
11. Sono esclusi dalla tassa i locali e le superfici di cui all'art. 4 per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
12. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Lonato.

Art. 6 - Parti comuni dell'edificio. Locali in multiproprietà.

Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, centrali termiche, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes ed altre parti in comune sono - di norma - comprese con evidenza a parte per la quota di spettanza della superficie o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

In caso di inadempienza, la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio dal 2 al 10%, con suddivisione come segue:

- a) del 10% quando i condomini sono da 2 a 5;
- b) del 8% quando i condomini sono da 6 a 10;
- c) del 6% quando i condomini sono da 11 a 20;
- d) del 4% quando i condomini sono da 20 a 30;
- e) del 2% quando i condomini sono oltre 30.

Resta ferma l'obbligazione in capo a coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Per gli alloggi in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio o del centro commerciale integrato è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune entro il 20 gennaio di ogni anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato. In sede di prima applicazione l'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato entro il 30 settembre 1995.

Art. 7 - Aree soggette alla tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione di aree scoperte operative e le aree pertinenziali o accessorie ad aree operative, qualora le stesse siano adibite ad usi suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilabili ai rifiuti urbani esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
2. Sono assoggettate a tassazione:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc. nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori,

escluse quelle sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
3. Non sono soggette a tassa le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni o a locali diversi da civili abitazioni, le aree a verde, le superfici condominiali e le aree agricole o boschive in genere fintantoché non ne viene mutata la destinazione d'uso

Art. 8 . Locali ed aree non utilizzate.

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali e le aree, secondo la rispettiva destinazione, si presumono predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime..

Art. 9 - Computo delle superfici.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie si arrotondano al metro quadrato rispettivamente inferiore o superiore a seconda che siano inferiori o superiori a mezzo metro quadrato.

Art. 10 - Riduzione di superfici e tariffe.

1. La tariffa è ridotta del 25% :
- ❖ per le abitazioni occupate di fatto da un'unica persona;
 - ❖ per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - ❖ per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - ❖ nei confronti dell'utente che risiede o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.
2. La richiesta per l'applicazione delle riduzioni è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha efficacia per il solo anno successivo.
3. La richiesta di riduzione per occupazione da parte di una sola persona rimane valida fino a che la composizione anagrafica del nucleo familiare non risulti variata.
4. Le superfici di sottotetti, soffitte, cantine, ed altri locali atti all'uso sono interamente assoggettate alla tassa se abitabili. Qualora l'altezza dei medesimi locali risulti inferiore a quella minima prevista ai fini della abitabilità, la superficie complessiva è ridotta del 50%, salvo che il contribuente dimostri di poter disporre di una minore superficie utilizzabile. Si considera utilizzabile la superficie dotata di altezza minima non inferiore a m 1,70.

Art. 11 - Commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche (non collegate dal punto di vista economico e funzionale), gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 12 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono le superfici di cui all'art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per i locali ceduti in affitto, in locazione o comodato per periodi inferiori all'anno o comunque a tempo determinato, la tassa è dovuta solidalmente dal proprietario dei locali stessi.

Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. Variazione delle condizioni di tassabilità.

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, per variazione delle condizioni di tassabilità si intende:
 - a) La variazione delle tariffe applicabili in conseguenza di cambiamenti della destinazione d'uso dei locali;
 - b) L'ampliamento o la riduzione delle superfici utili di cui all'art. 4 del presente regolamento in conseguenza di ampliamento della stessa unità abitativa e delle sue pertinenze, di dichiarazioni di inagibilità dei locali, del venir meno delle condizioni di utilizzo o di inutilizzo, e ogni altra causa che influisca sulla superficie tassabile di una medesima unità abitativa e delle sue pertinenze.
2. Non si considerano variazioni ma, rispettivamente, inizio e cessazione di diverse utenze, i trasferimenti da un immobile ad un altro nel territorio comunale.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se

l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art.19 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. Il tributo non è altresì dovuto, a decorrere dal bimestre successivo al verificarsi della cessazione, quando la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante, quando dalla denuncia di inizio dell'utente subentrante sia rilevabile la cessazione nella conduzione dei medesimi locali da parte del precedente titolare, o comunque in sede di recupero d'ufficio

7. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste dal successivo art.14 - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.5 nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - ❖ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
 - ❖ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato all' ufficio tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di inizio o variazioni, sulla base delle informazioni in proprio possesso, il Comune (non è obbligo da parte del Comune), invita i contribuenti a formalizzare entro 10 giorni dalla data della richiesta l'inizio, la cessazione o la variazione dell'utenza delle quali gli uffici siano comunque venuti a conoscenza. In mancanza gli uffici procedono ad accertare l'importo della tassa sulla base delle informazioni in loro possesso, operando le necessarie modifiche a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.25, qualora la mancata denuncia si risolva in un minor gettito per il Comune.
9. Gli eventuali aumenti e diminuzioni del tributo in capo al medesimo contribuente danno luogo a compensazione entro la data prevista per il pagamento del primo ruolo suppletivo valido.

Art. 14 - Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.5, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a) esonero della tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti che abbiano i requisiti previsti dal Piano socio assistenziale vigente tempo per tempo ai fini della esenzione dalla tassa L'esonero di cui trattasi ha carattere temporaneo ed è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza ed il periodo di permanenza delle condizioni suddette4;
 - b) riduzione della tassa dell'80 per cento per i locali e le aree occupati o detenuti dalle Unità Socio Sanitarie Locali ed enti ospedalieri, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
 - c) **riduzione del 50% a favore di enti senza scopo di lucro quali associazioni, fondazioni, comitati che realizzino fini culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi.**
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali, di servizi e a tutti i contribuenti che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61., comma 3, del decreto legislativo 15 11.1993, n. 507. A tal fine la giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio
3. Per i locali destinati ad attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzabili, su

richiesta del contribuente può essere applicata una riduzione massima della tassa nella misura del 20% graduata in relazione alla entità presunta di superficie produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi, con esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, e servizi cui si applica la tassa nella misura intera.

4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo sono richieste con domanda del contribuente entro il 20 settembre di ogni anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune si riserva di verificare le condizioni per le quali verranno richieste le esenzioni o agevolazioni.

Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie. Le attività non espressamente ricomprese in ciascuna categoria verranno inserite nella categoria in cui sono ricomprese attività ad essa riconducibili per analogia.
2. Entro la data prevista per l'approvazione del bilancio il Consiglio Comunale delibera la modifica della classificazione in categorie
3. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la classificazione adottata per l'anno in corso.
4. Le categorie tassabili sono individuate come segue:

Cat. 1 abitazioni civili; **locali destinati all'esercizio del servizio di ospitalità "bed & breakfast"**; abitazioni coloniche (rurali) che nell'area in cui è attivata la raccolta rifiuti hanno situata la strada di accesso alle abitazioni medesime

Cat. 2 alberghi, pensioni, locande, caserme, collegi, convitti, affittacamere, villaggi turistici, residences, aree adibite a campeggio, sedi di collettività;

Cat.2/a locali destinati all'ospitalità agrituristica, escluse le parti destinate alla ristorazione;

Cat.3 ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali, tavole calde, osterie, paninoteche, agriturismi relativamente alle sole cucine e zona ristorazione, ogni altro locale ed area ove si abbia produzione e/o miscela di bevande e/o consumo di cibo, inclusi i locali ristorazione di agriturismi;

Cat. 3/a bar, caffè, gelaterie, pasticcerie

Cat. 4/a locali destinati ad uso di negozio di abbigliamento, tende e tessuti, calzature, libreria, ferramenta, elettrica e elettronica, filatelia, antiquariato, altri beni durevoli;

Cat. 4/b banchi di mercato

Cat. 4/c supermercati, negozi di vendita di pasta, pasta fresca, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati di generi misti, negozi plurilicenza alimentari e/o misti;

Cat. 4/d ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie al taglio, piadinerie;

Cat. 5 stabilimenti ed edifici industriali ed artigiani (limitatamente alle sup. che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi), officine meccaniche e di carrozzieri, laboratori artigianali con annesso deposito di materiale ed attrezzature (edile, idraulico, lattoniere, barbieri parrucchieri ecc.);

Cat. 6 autorimesse, aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento, stabilimenti e cabine balneari, deposito di roulotte, distributori di carburante, depositi di bagagli, aree di esposizione commerciale (se distinte dall'esercizio commerciale);

Cat. 7 studi professionali in genere, uffici pubblici e privati, autoscuole, agenzie di viaggio, banche ed istituti di credito, agenzie di assicurazione, gabinetti medici, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici;

Cat. 8 cinematografi, circoli privati, sale da gioco e divertimento in genere, sale ed aree anche all'aperto di spettacolo in genere;

Cat. 8/a discoteche, night club, balere;

Cat. 9 ospedali, istituti di cure pubblici e privati, case di riposo pubbliche e private (limitatamente alle sup. che non producono, di regola, rifiuti speciali);

Cat. 10 scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, (ivi compresi i teatri), politica, sindacale, stazioni ferroviarie;

Cat. 11 impianti sportivi coperti e all'aperto;

Cat. 12 depositi di materiale e simili costantemente chiusi o senza accesso del pubblico;

Art. 16 - Quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie.

1. Entro la data prevista per l'approvazione del bilancio il comune delibera i parametri che esprimono le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie da ciascuna categoria di utenza.
2. Entro la stessa data il Consiglio Comunale delibera altresì le eventuali modificazioni delle categorie e sotto categorie tassabili.
3. Le quantità e qualità medie ordinarie di produzione dei rifiuti per metro quadrato sono espresse da parametri obiettivi, posto pari a 100 il parametro relativo alla categoria 1 (abitazioni civili - abitazioni coloniche), e sono rilevate sulla base della produttività media di rifiuti di ciascuna categoria. I parametri sono definiti anche sulla base di analoghi indici calcolati su basi provinciale, regionale o nazionale in quanto compatibili con la oggettiva situazione del Comune di Lonato
4. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogati i parametri e la classificazione adottati per l'anno precedente.
5. In sede di prima applicazione le quantità e qualità medie ordinarie di produzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono definite dai seguenti parametri:
 - cat. 1 = 100;
 - cat. 2 = 382,35;
 - cat. 3 = 400;
 - cat. 4 = 376,47;
 - cat. 5 = 247,06
 - cat. 6 = 117,65;
 - cat. 7 = 329,41;
 - cat. 8 = 352,94;
 - cat. 9 = 52,94;
 - cat. 10 = 58,82;
 - cat. 11 = 70,59;
 - cat. 12 = 76,47.

Art.17. - Deliberazione di tariffa

1. Entro la data prevista per l'approvazione del bilancio la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui agli articoli 3, 15 e 16, la percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti e, sulla base di questa, le tariffe della tassa per metro quadrato e per ciascuna categoria,

2. La tariffa per categoria è determinata dalla formula seguente:

$$Tc = \frac{CP * Pc * a}{SSc * SPc * 100}$$

dove:

Tc = Tariffa per categoria;

CP = costi totali presunti di smaltimento del servizio;

Pc = parametro di categoria;

a = percentuale di copertura assegnata;

Sc = superficie totale di ciascuna categoria.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

4. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

5. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa attribuita a ciascuna categoria d'uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 20 per cento.

3. In mancanza di corrispondente categoria di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare mediante versamento diretto contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art.12 devono presentare all'Ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro la medesima data, ogni variazione relativa a i locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'esatta ubicazione dell'immobile, degli identificativi catastali, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è altresì corredata da una planimetria in scala dei locali.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni, revoche, cessazioni, trasferimenti, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, comunicano all'ufficio tributi le variazioni sulla base delle quali l'ufficio procede ai sensi dell'art. 13 comma 8.

Art. 20 - Accertamento.

1. In caso di denuncia originaria o di variazione infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.13 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia originaria o di variazione, l'ufficio tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
1 - bis. E' infedele o incompleta la denuncia, originaria o di variazione, che già in origine presenta una situazione difforme da quella reale per quanto riguarda la superficie occupata e la relativa destinazione d'uso, la spettanza di riduzioni, agevolazioni o esenzioni di qualsiasi tipo o ometta l'indicazione di dati essenziali all'individuazione del contribuente o dell'immobile, determinanti un minor gettito per il comune.
1-ter. Si considera omessa la denuncia originaria o di variazione che non sia presentata entro i termini previsti dall'art. 19, comma 1 e 2, del presente regolamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.24 anche con le modalità di indicazione a stampa previste dall'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 54910, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni; dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati; della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione

richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità di cui al successivo art.25;

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento ed il controllo delle denunce, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/ 1993:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'invito. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, o personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione o della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 - d) In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento dovrà essere fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione possono anche essere affidate, senza oneri per il contribuente e salvo il rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, a società miste, ai concessionari per la riscossione di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97

Art. 21 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.20, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 24 nei ruoli principali o straordinari.
2. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Non si procede ad iscrizione a ruolo quando l'importo risulta inferiore a Lire 20.000
3. Il ruolo, reso esecutivo, è depositato per cinque giorni consecutivi presso l'ufficio tributi del comune. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso esposto all'albo pretorio del comune.
4. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione del Direttore Tributario del Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Brescia.
5. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 32 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

6. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo è versata al Comune mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale, anche attraverso i mezzi di pagamento previsti dal sistema bancario, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al Comune

Art. 22 - Rimborsi.

1. Il funzionario responsabile della tassa dispone il rimborso del tributo non dovuto entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso da presentarsi in ogni caso non oltre tre anni dall'avvenuto versamento, ovvero della sentenza della commissione tributaria provinciale.
2. Non si dà luogo al rimborso o alla rettifica dell'importo iscritto a ruolo per importi inferiori a L. 20.000 (€ 10,33) comprensivi di tributo ed interessi.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella stessa misura prevista a favore del comune.

Art. 23 - Poteri del Comune.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 24 - Funzionario responsabile.

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 25 - Sanzioni.

Abrogato

Art. 26- Contenzioso.

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.93 n. 546 è ammesso il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Brescia ed in seconda istanza - qualora il tributo in contestazione superi le trecentomila lire - al Ministero delle Finanze.

Il ricorso contro gli avvisi di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non esime dal pagamento degli importi richiesti.

Art. 27- Disposizioni transitorie.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.19, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione

Art. 28- Rinvio ad altre disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.